

AVVISO AGLI AZIONISTI DI BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. AI SENSI DEGLI ARTT. 2437-BIS E 2505-BIS COD. CIV.

In data 6 luglio 2007 (la "**Data di Iscrizione**"), è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma la delibera dell'Assemblea straordinaria di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ("**BNL**" o la "**Banca**"), tenutasi il 2 luglio 2007, che ha approvato il progetto di fusione per incorporazione (il "**Progetto di Fusione**") di BNL in BNP Paribas S.A. ("**BNP Paribas**").

Gli azionisti di BNL che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione relativa al Progetto di Fusione – ovvero i soci assenti, astenuti o dissenzienti – hanno il diritto di recedere dalla Banca ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. c), cod. civ., dal momento che l'incorporazione di BNL in BNP Paribas, società di diritto francese, è assimilabile al trasferimento all'estero della sede sociale di BNL.

Il valore di liquidazione delle azioni di BNL che costituiranno oggetto di recesso è stato determinato in data 15 giugno 2007 dal Consiglio di Amministrazione della Banca, in conformità al disposto dell'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ., in misura pari ad Euro 2,9650 per azione BNL.

Il diritto di recesso potrà essere esercitato dagli azionisti di BNL a ciò legittimati, per tutte o parte delle azioni detenute, ai sensi dell'art. 2437-bis cod. civ., mediante invio alla Banca di lettera raccomandata r.r. entro quindici giorni di calendario dalla Data di Iscrizione, ovvero entro il 21 luglio 2007. Tale comunicazione - che dovrà essere indirizzata a "Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Centro Servizi – Back Office Titoli, via degli Aldobrandeschi, 300 – 00163 Roma" - dovrà recare le seguenti informazioni: (i) i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio (e, ove possibile, un recapito telefonico) per le comunicazioni inerenti il diritto di recesso; (ii) il numero delle azioni BNL per le quali è esercitato il diritto di recesso; (iii) gli estremi e le coordinate del conto corrente del socio recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni stesse; (iv) l'indicazione dell'intermediario presso cui sono depositate le azioni BNL per le quali è esercitato il diritto di recesso (l' "**Intermediario**").

Il socio recedente dovrà altresì trasmettere alla Banca, a pena di inammissibilità della dichiarazione di recesso, con le stesse modalità e contestualmente alla comunicazione di cui al precedente paragrafo (ovvero unitamente ad essa), un'apposita certificazione, rilasciata dall'Intermediario la quale attesti: (a) la proprietà ininterrotta, in capo al socio recedente, delle azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso prima dell'apertura della menzionata Assemblea straordinaria di BNL tenutasi il 2 luglio 2007 e sino al momento di rilascio della certificazione stessa; (b) l'assenza di pegni o altri vincoli o diritti di terzi sulle predette azioni. Al fine di ottenere la predetta certificazione dall'Intermediario, gli azionisti della Banca legittimati a esercitare il diritto di recesso dovranno avanzare al medesimo Intermediario apposita richiesta contenente, tra l'altro, l'indicazione del diritto che intendono esercitare e il numero di azioni per cui richiedono la certificazione. Qualora il socio recedente, che abbia esercitato il diritto di recesso inviando apposita comunicazione entro il menzionato termine di quindici giorni di calendario dalla Data di Iscrizione, ovvero entro il 21 luglio 2007, non sia in grado di allegare la predetta certificazione, dovrà trasmetterla mediante invio di un'ulteriore lettera raccomandata r.r. al predetto recapito di BNL entro il terzo giorno lavorativo successivo al 15° giorno dalla Data di Iscrizione, ovvero entro il 25 luglio 2007.

Ai sensi dell'art. 2437-bis, comma 2, cod. civ., il rilascio della certificazione da parte dell'Intermediario sarà accompagnato dal blocco delle azioni BNL oggetto di recesso, ad opera dell'Intermediario stesso, sino al trasferimento delle menzionate azioni agli acquirenti delle stesse nell'ambito delle procedure di liquidazione di cui all'art. 2437-quater cod. civ.; sino alla data del citato trasferimento delle azioni BNL oggetto di recesso, il relativo diritto di voto potrà essere esercitato dal socio recedente.

*** **

Secondo quanto indicato nel Progetto di Fusione, BNL si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 2505-bis, comma 1, cod. civ., secondo cui, in caso di fusione per incorporazione di società posseduta al 90% nella società controllante, non è necessaria la redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio prevista dall'art. 2501-sexies cod. civ., purché a tutti i soci dell'incorporata (ivi compresi i soci che abbiano votato a favore dell'approvazione del progetto di fusione) sia concesso il diritto di vendere le proprie azioni all'incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso. Pertanto, a tutti i soci di BNL – diversi da BNP Paribas - spetta il diritto di vendere tutte o parte delle proprie azioni all'incorporante BNP Paribas (il "**Diritto di Vendita**"), dietro versamento del corrispettivo sopra indicato.

Il corrispettivo da versare agli azionisti di BNL in caso di esercizio del Diritto di Vendita - corrispondente al citato valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso determinato dal Consiglio di Amministrazione della Banca, in conformità al disposto dell'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ. - è quindi pari ad Euro 2,9650 per azione BNL.

Il Diritto di Vendita potrà essere esercitato dagli azionisti di BNL, per tutte o parte delle azioni detenute, mediante invio alla Banca di lettera raccomandata r.r. entro quindici giorni di calendario dalla Data di Iscrizione, ovvero entro il 21 luglio 2007. Tale comunicazione - che dovrà essere indirizzata a "Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Centro Servizi – Back Office Titoli, via degli Aldobrandeschi, 300 – 00163 Roma" - dovrà recare le seguenti informazioni: (i) i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio (e, ove possibile, un recapito telefonico) per le comunicazioni inerenti il Diritto di Vendita; (ii) il numero delle azioni BNL per le quali è esercitato il Diritto di Vendita; (iii) gli estremi e le coordinate del conto corrente del socio che ha esercitato il Diritto di Vendita su cui dovrà essere accreditato il corrispettivo delle azioni oggetto di tale diritto; (iv) l'indicazione dell'Intermediario presso cui sono depositate le azioni BNL per le quali è esercitato il Diritto di Vendita.

Il socio che eserciterà il Diritto di Vendita dovrà altresì trasmettere alla Banca, a pena di inammissibilità della dichiarazione di esercizio del diritto stesso, con le medesime modalità e contestualmente alla comunicazione di cui al precedente paragrafo (ovvero unitamente ad essa), un'apposita certificazione, rilasciata dall'Intermediario la quale attesti: (a) la proprietà ininterrotta, in capo al socio che ha esercitato il Diritto di Vendita, delle azioni per le quali è esercitato il Diritto di Vendita prima dell'apertura della menzionata Assemblea straordinaria di BNL tenutasi il 2 luglio 2007 e sino al momento di rilascio della certificazione stessa; (b) l'assenza di pegni o altri vincoli o diritti di terzi sulle predette azioni. Al fine di ottenere la predetta certificazione dall'Intermediario, gli azionisti della Banca dovranno avanzare al medesimo Intermediario apposita richiesta contenente, tra l'altro, l'indicazione del diritto che intendono esercitare e il numero di azioni per cui richiedono la certificazione. Qualora il socio che abbia esercitato il Diritto di Vendita inviando apposita comunicazione entro il menzionato termine di quindici giorni di calendario dalla Data di Iscrizione, ovvero entro il 21 luglio 2007, non sia in grado di allegare la predetta certificazione, dovrà trasmetterla mediante invio di un'ulteriore lettera raccomandata r.r. al predetto recapito di BNL entro il terzo giorno lavorativo successivo al 15° giorno dalla Data di Iscrizione, ovvero entro il 25 luglio 2007.

Le azioni BNL per le quali sarà esercitato il Diritto di Vendita non potranno essere cedute e dovranno essere depositate presso intermediari autorizzati, ma il socio che avrà esercitato il Diritto di Vendita potrà esercitare il diritto di voto relativo a tali azioni sino alla data in cui si verificherà il trasferimento delle stesse a BNP Paribas.

Con separato avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale si darà comunicazione della data in cui sarà perfezionato l'acquisto, da parte di BNP Paribas, delle azioni BNL per cui sarà stato esercitato il Diritto di Vendita.

*** **

Si segnala che, poiché sono ancora in circolazione certificati rappresentativi di ex azioni di risparmio BNL, da nominali L. 10.000 cadauna, non ancora dematerializzate, per detti titoli l'esercizio del diritto di recesso o del Diritto di Vendita dovrà avvenire previa consegna dei relativi certificati rappresentativi ad un Intermediario, per il frazionamento e la conversione di ciascuna azione in numero 10 azioni ordinarie BNL, da nominali Euro 0,72 ciascuna, e la loro immissione nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.

Roma, 7 luglio 2007